



COMUNE DI SAMARATE

PROVINCIA DI VARESE

R E G O L A M E N T O

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ALLEGATO N. A della deliberazione

Consiglio Comunale N. 131 in data 21-11-95

IL PRESIDENTE

(Marino Scaburri)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Giuseppe Frarecove)





T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato in ottemperanza ai disposti dell'art. 8 del DPR 915 del 10 settembre 1982, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 1991, nonché del D.L. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Il regolamento si informa inoltre a quanto disposto dalla L.R. 1 luglio 1993 n. 21 e al successivo Regolamento Regionale n. 1 dell'11 aprile 1994.

ART. 2 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento a smaltitori finali dei Rifiuti Solidi Urbani e di quelli ad essi Assimilati;
- determinare il perseguitamento degli obiettivi indicati alle lett. b) c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, nel caso fissando degli obblighi di chi produca, trasporti o tratti di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza;
- disciplinare la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi così come indicato al titolo V del presente regolamento.

ART. 3 - RIFERIMENTO NORMATIVI

Nel presente regolamento si fa riferimento alle seguenti norme:

D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti industriali.

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

Legge 22 febbraio 1994 n. 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea - Legge Comunitaria 1993.

Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993 n. 21 - Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province.

Regolamento Regione Lombardia n. 1 del 11/04/94 - Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.

Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 4 - CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione e trattamento ed ammasso delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne di animali ed ai materiali fecali altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976 n. 919 e successive modifiche ed integrazioni;
- alle emissioni in atmosfera, soggette alla disciplina di cui alla legge 18 luglio 1966 n. 615, al D.P.R. 14 maggio 1988 n. 203 ed alle leggi successive;
- agli esplosivi;

ART. 5 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento si distinguono le seguenti classificazioni di rifiuti:

- Rifiuti solidi urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti tossico-nocivi

5.1 Classificazione dei rifiuti solidi urbani

Sono da considerarsi rifiuti urbani le seguenti tipologie:

- a) rifiuti interni non ingombranti quali residui provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure di ospedali, case di cura e simili, relativi ad attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc.)
- b) rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili, relativi ad attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori;
- c) rifiuti urbani provenienti da giardini privati quali residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilizie di insediamenti abitativi ed analoghi;
- d) rifiuti urbani esterni intesi come residui di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi e dei canali;
- e) rifiuti urbani pericolosi (in genere non ingombranti) così come identificati al paragrafo 1.8 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e dall'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. 1 luglio 1993, più precisamente:



- piane e batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F, (es. solventi, diluenti, vernici, fitofarmaci) che non rientrino tra i rifiuti tossico-nocivi;
- prodotti farmaceutici scaduti, avariati o inutilizzati;
- lampade a scarica e tubi cattodici;
- siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalita' di conferimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengono da attivita' commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si trattino di beni obsoleti costituenti oggetto principale dell'attivita' economica (es. farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).

Sono altresi' da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attivita' artigianali, agricole e florovivaistiche, purché non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo di lavorazione (es. solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie, antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione di rifiuti speciali o tossico e nocivi.

5.2 Classificazione dei rifiuti speciali

Sono da considerarsi rifiuti speciali:

a) i residui da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Tali rifiuti si suddividono a loro volta in:

a.1 - quelli che, per quantita' o qualita' non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L. 22/2/1994 n. 146, ossia se non superano la quantita' annua di Kg. 5 al mq., ovvero non venga superato il rapporto pari a 0,5 mq/mq riferito alla superficie destinata alla produzione di questi rifiuti, ovvero non venga superata la quantita' massima di Kg. 40 annui per dipendente addetto alle lavorazioni di produzioni di questi rifiuti.

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento vengono inclusi nei rifiuti assimilabili agli urbani i residui

derivanti dall'attività di potatura, sfalciatura e giardinaggio in genere, esercitate su aree costituenti pertinenza di superfici soggette a tassazione, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie di pertinenza soggetta alla tassa.

a.B - quelli dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 89 della L. 22/2/1994 n. 146, elencati al paragrafo 1.1.1 della delibera 22/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82;

b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

c) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;

d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

f) rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale così come specificato dal D.P.R. 285/90;

I rifiuti speciali di cui alle lettere a) c) d) ed e) possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria, e quindi considerati assimilabili ai rifiuti urbani da un punto di vista tecnologico, se:

- abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (vedi allegato i)

- il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dà luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto di rifiuti urbani;

- non sono contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o poli-clorodibenzofuran.

5.3 Classificazione dei rifiuti tossico-nocivi

Sono da considerarsi rifiuti tossici e nocivi:

a) i rifiuti che contengono una o più sostanze indicate nella tabella 1.1 della Deliberazione in concentrazioni

superiori ai valori di concentrazione limite indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. 935/82 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Deliberazione stessa;

b) i rifiuti che figurano nell'elenco 1.3 della citata Deliberazione, provenienti da attivita' di produzione e di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura del testo integrale della Deliberazione.

ART. 6 - DEFINIZIONI VARIE

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

SMALTIMENTO: il complesso delle operazioni costituite da ammasso temporaneo, stocaggio, conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, riciclaggio, riutilizzo, reimpiego, trattamento intermedio, trattamento finale.

AMMASSO TEMPORANEO: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi.

STOCCAGGIO PROVVISORIO: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo.

CONFERIMENTO: le modalita' secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

RACCOLTA: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti sino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

SPAZZAMENTO: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, fossi e canali.

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi.

TRASPORTO: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e/o smaltimento finale.

RICICLAGGIO: ogni azione intesa a riprodurre una materiale nuova partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

RIUTILIZZO: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

REIMPIEGO: ogni azione intesa ad utilizzare materiale, separato dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere).

TRATTAMENTO INTERMEDI: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero il riciclo e l'innocuizzazione.

TRATTAMENTO FINALE: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo di rifiuti, in impianti ad interramento controllato, oppure l'incenerimento o la termodistruzione, in impianti a tecnologia complessa.

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti da smaltire e a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrando in tale servizio tutte le attivita' a partire dalla fase di conferimento, fino all'attivita' di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata.

FRAZIONE UMIDA: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidita' presenti nei rifiuti urbani.

FRAZIONE SECCA RESIDUA: i materiali a basso o nullo tasso di umidita' aventi di norma rilevante contenuto energetico, ovvero in qualche modo suscettibili di recupero.

PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

ISOLA ECOLOGICA: area attrezzata con le piu' moderne tecnologie, posta sul territorio e destinata a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

ART. 7 - PRINCIPI GENERALI

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, così come descritte nel precedente art. 6 costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.
- d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
- e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
- f) Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune di Samarate potrà promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia, come pure tendenti a ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino utente e delle associazioni di volontariato.

L'Amministrazione Comunale provvederà a promuovere e a favorire di concerto con tutti i soggetti interessati, tutte le iniziative volte a limitare la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti:

a) tutti i rifiuti urbani e quelli ad essi assimilati, di cui all'art. 5 del presente regolamento o cioe' i rifiuti urbani interni non ingombranti ed ingombranti, i rifiuti urbani esterni, i rifiuti provenienti da giardini privati ed i rifiuti urbani pericolosi;

b) eventuali residui derivanti dall'attivita' di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione delle acque di scarico della civica fognatura.

Tali operazioni sono esercitate, con diritto di privativa o direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 915/82 e iscritte all'Albo delle Imprese Smaltitrici.

ART. 9 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati, eventualmente anche tessici e nocivi, per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nelle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga al servizio comunale per lo smaltimento, la convenzione di cui all'art. 3 del D.P.R. 915/82 sara' stipulata sulla base di tariffe approvate dal Consiglio Comunale, aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.



T I T O L O II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO R.S.U. INTERNI

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti urbani di cui all'art. 5 comma 1:

- rifiuti urbani interni non ingombranti e assimilati
- rifiuti urbani interni ingombranti
- rifiuti provenienti da giardini privati

ART. 10 - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani viene applicata la tassa per lo smaltimento nei modi stabiliti nel relativo regolamento, con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge e commisurate ai rispettivi coefficienti di produttività. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, anche differenziata.

Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 17, aggiunto dal DL 9/3/1995 n.66, all'art. 62 del DL 15/11/93 n. 507 fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti, le norme del presente titolo si applicano, oltre che alle tipologie di cui all'art. 5,1 esclusivamente alle aree già soggette a tassa di insediamenti commerciali e di servizi, salvo i casi di cui all'art. 5.2.-a.1.

ART. 11 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E ASSIMILATI

Obblighi: Le attività di conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni non ingombranti e assimilabili, competono ai produttori.

I rifiuti devono essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

ART. 12 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio e' garantito su tutto il territorio Comunale indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata della via, comprendendo:

- strade e piazze classificate comunali
- le strade vicinali classificate ad uso pubblico
- i tratti urbani di strade provinciali e statali
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limitazioni di sorta
- aree a verde pubblico non recintate.

Eventuali aggiornamenti e variazioni sono attivati con ordinanza sindacale.

ART. 13 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalita' di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facolta' di attivare il servizio separando la frazione "umida" dalla frazione "secca".

Il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta deve avvenire mediante adeguati sacchi.

Il giorno previsto per la raccolta, i contenitori sia "a perdere" che "non a perdere", dovranno essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi del Servizio Gestore, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

L'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente stabilito alla raccolta dei rifiuti, e preferibilmente nella prima mattinata del giorno di raccolta.

I contenitori del tipo "non a perdere" (cassonetti e simili) di proprietà dell'utenza e l'area ad essi adiacente, definita dall'Ente Gestore in relazione alle proprie esigenze operative, dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dell'utente medesimo, il quale dovrà rispettare le vigenti norme di legge in materia, con particolare riferimento all'art. 9 del D.P.R. 915/82.

Inoltre i contenitori dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione, puliti e lavati e, quando necessario sostituiti a cura dell'utenza.

I contenitori del tipo "non a perdere" (cassonetti o simili) dovranno essere del tipo approvato dall'Ente Gestore e dovranno essere pienamente corrispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'eventuale posizionamento del cassonetto su aree pubbliche o di uso pubblico, o lungo le carreggiate stradali, anche temporaneamente, dovrà essere autorizzato dall'Ente Gestore e dal competente ufficio di Polizia Municipale, fatti salvi

gli adempimenti previsti dal Codice della Strada a carico dei soggetti beneficiari.

Il cassonetto dovrà rimanere chiuso quando non utilizzato.

L'utente è responsabile dei propri rifiuti.

Eventuali variazioni per ragioni di servizio in merito alle modalità di raccolta, verranno comunicate opportunamente agli utenti interessati.

Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi dell'Ente Gestore (quali cancelli, catene, sbarre), i contenitori dovranno essere ubicati, a cura dei produttori, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità alle norme del Codice della strada e delle disposizioni impartite dall'Ente Gestore.

I sacchi pieni ed integri dovranno essere ben chiusi e collocati, a cura dell'utente, a ciglio strada, e in modo che non rechino intralcio alla percorribilità delle strade e dei marciapiedi.

Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti, i contenitori dovranno essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente Gestore, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio.

Ove si verificassero dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio la lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'Utente dovrà provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente. È fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio le capacità del sacco, al fine di ottimizzare l'impiego.

Il conferimento dei materiali oggetto di raccolte differenziate dovrà avvenire nei contenitori all'uopo distribuiti nel territorio comunale, nei luoghi e con le modalità stabilite.

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).

Divieti:

- È fatto assoluto divieto di depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei cassonetti e dei contenitori per le raccolte differenziate.

- I locali di raccolta dei rifiuti e le canne di discesa dei medesimi, ove esistenti, dovranno corrispondere alle prescrizioni del vigente regolamento locale di igiene.

- È fatto divieto di gettare, versare o depositare abbondivamente su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nelle fognature pubbliche e/o

private, nei corsi d'acqua, lungo argini, sponde ecc., di canali o fossi, qualsiasi rifiuto solido, semi-solido e liquido, di qualsiasi forma e dimensione anche se racchiuso in recipienti o sacchetti.

- E' altresi' vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata.

- E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento, o recupero dei residui collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

- E' vietato conferire insieme ai rifiuti urbani e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- i rifiuti speciali
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

ART. 14 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO

I rifiuti urbani ingombranti e rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio non possono essere conferiti mediante il normale sistema di raccolta dei rifiuti urbani. In nessun caso possono essere abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale, o in qualsiasi altro luogo.

Gli utenti del servizio possono:

- conferire direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata nelle ore di apertura e con le modalita' previste; in tal caso sono tenuti ad esibire al personale addetto alla custodia della piattaforma un documento di riconoscimento che dimostri la propria residenza nel Comune.

ART. 15 - RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato da imprese appaltatrici. L'utenza del servizio e' obbligatoria, senza alcuna distinzione.

La frequenza della raccolta e le relative modalita' di svolgimento possono essere definite e variate con appositi atti comunali, in relazione alle tecnologie adottate, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 7.

ART. 16 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da aziende autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 915/82, e successivamente iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento di cui al D.M. 324 del 21/6/1991, e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

I mezzi utilizzati devono avere caratteristiche tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali di cui all'art. 7 del presente regolamento e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione a cura dell'Impresa Appaltatrice.

I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme del codice della strada e a eventuali norme specifiche vigenti sul territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del Servizio Pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte con l'uso di particolari accorgimenti, evitando la sosta dei mezzi in aree densamente popolate.

ART. 17 - TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

ART. 18 - TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO

Per i servizi relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e' istituita apposita tassa annuale in base a tariffe disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 270 del TUFL approvato con R.D. 14/9/1981, n. 1175 così come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 915/82 e dal D.Lg 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda le tariffe e i criteri di assoggettabilita' alla tassa, si rimanda all'apposito regolamento comunale di applicazione della tassa stessa.

T I T O L O III

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 19 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo, emanato in ottemperanza all'art. 2, comma i lett. c) e dell'art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani di cui all'art. 5, comma 2 della medesima Legge Regionale.

ART. 20 - DEFINIZIONI

La raccolta differenziata ha per oggetto quelle frazioni di rifiuto di cui all'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 21/93.

Inoltre mediante raccolta differenziata e' attuabile la separazione dai rifiuti urbani di quelle sostanze, ad alto carico inquinante, comportanti seri problemi di inquinamento ambientale o risultanti pericolose alla salute pubblica.

ART. 21 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili viene effettuato direttamente o mediante forme previste dall'art. 22, comma 3 della Legge 142/90.

E' requisito indispensabile, da parte delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti presso amministrazioni comunali, l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 21/6/1991 n. 324.

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili comprende anche la raccolta differenziata e di norma non viene affidata a più soggetti mediante più procedimenti contrattuali o di concessione, così come previsto all'art. 8 della Legge Regionale n. 21/93.

Il gestore del servizio e' tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, mediante la scheda tipo predisposta, relativa all'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilabili, nel rispetto delle vigenti norme legilastive.

All'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con il gestore della raccolta differenziata spetta il compito di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza; non deve mancare l'attività di

comunicazione attraverso convegni, materiale informativo, opuscoli, guide al cittadino sull'argomento e concorsi nelle scuole.

ART. 22 - OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti segue i dettati del presente titolo.

In esso sono definite:

- le tipologie soggette a raccolta
- il numero, la capacita' volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori per le frazioni differenziate;
- la localizzazione dei contenitori
- le modalita' di conferimento da parte degli utenti
- la frequenza della raccolta delle singole frazioni
- la frequenza delle operazioni di pulizia e igienizzazione dei contenitori;
- i divieti;
- le sanzioni.

ART. 23 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata e' finalizzato a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantita' e la pericolosita' delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.



ART. 24 - FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti tipologie di rifiuto:

a) rifiuti pericolosi:

- a1) batterie e pile
- a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F",
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati,
- a4) lampade a scarica e tubi cattodici,
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio comunale,
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

b) rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva;

c) rifiuti organici compostabili:

- c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale,
- c2) rifiuti vegetali derivanti da attivita' di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;

d) rifiuti solidi:

- d1) rifiuti solidi ingombranti,
- d2) contenitori in vetro,
- d3) contenitori in plastica,
- d4) materiali in metallo,
- d5) carta e cartone,
- d6) frigoriferi e frigocongelatori e simili,
- d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive da attivita' produttive, commerciali e di servizi,
- d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attivita' produttive, commerciali e di servizi.

ART. 25 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTENITORI ADIBITI
ALLA RACCOLTA DELLE DIVERSE FRAZIONI E
LOCALIZZAZIONE DEGLI STESSI

Il numero e la capacita' volumetrica dei contenitori adibiti alla raccolta vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Cio' in relazione alla tipologia del rifiuto, ai quantitativi presunti ed alla densita' abitativa.

Ogni contenitore, come definito successivamente, e' contraddistinto da un colore caratteristico.

Qualora il Comune disponga già di contenitori, essi verranno contraddistinti mediante un autoadesivo colorato indicante la tipologia raccolta.

Inoltre:

- dovranno essere costituiti da materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accorsi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoruscite accidentali del contenuto;
- dovranno essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedisite;
- avere dispositivi di apertura e di aereazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine ed antiinsetti ed una agevole pulizia, nonche' il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno essere su pubblica via, purché appositamente predisposte ed attrezzate;
- essere predisposti per il caricamento automatico, se mobili, dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti, muniti di segnalazione catenifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.

All'Amministrazione spetta il compito di stabilire la localizzazione dei siti, adeguatamente contrassegnati, per il posizionamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Nella localizzazione di tali contenitori si terrà conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano ed il rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità.

La posizione dei contenitori sarà facilmente accessibile sia per l'utenza che per i veicoli utilizzati per la raccolta.

Questi contenitori saranno ubicati su pubblica via a una distanza di norma non superiore a metri 400 dalle utenze, secondo un piano predisposto dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Potranno essere previsti, oltre al posizionamento dei singoli contenitori isolati, punti di raccolta, caratterizzati dalla presenza di piu' contenitori per piu' frazioni differenziate, definite isole ecologiche.

Solo l'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, ha facolta' di spostare i contenitori dalla loro collocazione.

ART. 26 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il cittadino produttore di rifiuti per cui e' prevista la raccolta differenziata, e' tenuto a conferire presso i contenitori e le aree attrezzate i propri rifiuti differenziati.

Il conferimento nei contenitori e' regolato da una serie di norme che il cittadino deve scrupolosamente seguire:

- a) dopo il conferimento gli sportelli devono essere chiusi,
- b) non devono essere introdotti nei contenitori:
 - liquidi, materiale acceso, non completamente spento, incandescente,
 - materiali che possono creare danni ai mezzi meccanici di svuotamento,
 - rifiuti speciali o tossico e nocivi
 - rifiuti pericolosi
 - frazioni destinate alla raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore,
- c) i materiali voluminosi e gli imballi rigidi prima di essere inseriti nei contenitori devono essere schiacciati, rotti, pressati, al fine di ridurre il volume.

Anche per le frazioni soggette a raccolta mediante sacco sono previste una serie di norme:

- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nei luoghi dove viene realizzata la raccolta,
- il conferimento deve essere effettuato nel punto piu' prossimo alla sede stradale in cui transitano i mezzi utilizzati per la raccolta, per evitare intralci al traffico veicolare e pedonale, nonche' ogni disturbo per la popolazione,
- i sacchi non devono, per nessuna ragione, contenere oggetti appuntiti o taglienti, quindi tali oggetti andranno inseriti nel sacchetto in maniera opportuna, eventualmente le parti acuminata andranno smussate,
- nei sacchi deve essere contenuto materiale di un'unica tipologia, e' vietato il conferimento in sacchi delle frazioni indifferenziate, salvo eventuali soluzioni alternative opportunamente avallate dall'Amministrazione Comunale,

– qualora la raccolta differenziata venga attuata a domicilio occorre che i materiali vengano depositati sul marciapiede a margine del tratto di strada adiacente all'edificio. Inoltre i materiali per cui non sara' previsto il sacchetto dovranno essere confezionati, impilati e depositati in modo che non si disperdano nelle aree circostanti.

ART. 27 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, LOCALIZZAZIONE DEI CONTENITORI PREVISTI PER DETTA FRAZIONE, FREQUENZA DELLA RACCOLTA

Sono rifiuti urbani pericolosi quelle tipologie definite nel precedente art. 24 lettera a.

Ciascuna di queste tipologie prevede un particolare sistema di raccolta.

– E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili.

– Tali rifiuti devono essere conferiti seguendo le modalita' sottoindicate:

ai batterie esauste per autotrazione:
sono conferite direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata.

In tale piattaforma e' posizionata una vasca a tenuta.
Le batterie potranno anche essere consegnate ai rivenditori autorizzati di questo articolo.

Alla piattaforma per la raccolta differenziata verranno conferiti anche gli accumulatori rinvenuti sul territorio comunale.

ai pile
vengono conferite dai cittadini nei contenitori appositamente contrassegnati, presenti sul territorio. Potranno essere previsti contenitori da posizionare presso rivenditori di elettrodomestici, fotografi e orologerie, che provvederanno ad esporre aposite vetrofanie e contenitori da posizionare nei siti specifici quali scuole, supermercati e piattaforma ecologica.

I contenitori delle pile saranno contrassegnati da specifico colore.

Lo smaltimento delle pile e' previsto, di norma, una volta al mese ed il materiale verrà conferito in appositi impianti.

a2 Prodotti etichettati "T" o "F":
rientrano in questa categoria tutti quei prodotti ad uso domestico quali colle, solventi, alcool, disotturatori, smacchiatori, bombolette spray, trielina, detergenti basici o acidi, anticongelanti ed insetticidi. Queste sostanze presentano sulla confezione una etichetta quadrata di colore

arancione con un simbolo specifico di pericolosita': teschio (tossico), fiamma (infiammabile), croce (irritante). Per tali materiali e' previsto un punto di raccolta presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Lo smaltimento del materiale contenuto nel container e' previsto, di norma, mensilmente.

a3 farmaci inutilizzati, scaduti o avariati: saranno raccolti mediamente in contenitori contenitori con volumetria idonea e posizionati presso le farmacie e presso la piattaforma per la raccolta differenziata. I contenitori saranno contraddistinti da colore specifico.

E' previsto, di norma, un servizio di raccolta mensile.

a4 Lampade a scarica e tubi catodici: la raccolta di tali rifiuti e' prevista mediante il conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata. In tale sito saranno posizionati contenitori di idonea capacita', i contenitori a tenuta saranno contraddistinti da colore specifico.

La scelta dei contenitori andra' di preferenza a quelli di piccole capacita' nel tentativo di determinare il minor numero di lampade rotte, al fine di ridurre i costi di smaltimento.

Lo smaltimento verra' effettuato, di norma mensilmente, in corrispondenza dello smaltimento dei contenitori etichettati "T" o "F".

a5 Siringhe abbandonate sul territorio comunale: verranno raccolte mediante un apposito servizio. Gli operatori attrezzati con idonei strumenti, raccoglieranno tale rifiuto che verra' posto in appositi contenitori plastici con chiusura a vite e quindi depositato in un contenitore presso la piattaforma per la raccolta differenziata. Tale rifiuto verra' smaltito, di norma, semestralmente presso idonei impianti di termodistruzione.

a6 Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: i cittadini e le aree soggette a tassa che producono tale rifiuto, potranno smaltirlo presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Qui sara' posizionato un contenitore a tenuta. Questo rifiuto verra' smaltito, di norma, una volta ogni tre mesi.

ART. 28 RACCOLTA DEI RIFIUTI LIQUIDI OLI E GRASSI VEGETALI

La raccolta di questi materiali, derivanti dai procedimenti di cottura di alimenti, soprattutto per le utenze collettive, e' resa obbligatoria dalla L.R. 37/88, la quale prevede che la stessa debba essere effettuata dagli stessi produttori.

Sara' obbligo dei ristoratori conferire presso la piattaforma i residui della cottura che verranno successivamente smaltiti da parte del gestore.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI SCARTI VEGETALI DA SFALCIO E POTATURA DEL VERDE

Come previsto dall'art. 6 della L.R. 21/1993, a far tempo dalla disponibilita' degli impianti, verrà attivato un servizio per il conferimento separato dei rifiuti domestici - frazione umida, integrandolo con quello del "sacco-secco". L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di attivare tale servizio, indipendentemente dall'effettivo funzionamento degli impianti di bacino.

Nell'ambito dell'avvio di tale raccolta verranno definite le modalita' di conferimento da parte dei cittadini.

In ogni caso sono ammessi nella frazione organica i seguenti materiali:

- scarti e avanzi di cucina (sia cucinati che crudi),
- tovagliolini, fazzoletti di carta, piccoli pezzi di carta non colorata o del tipo carta assorbente da cucina,
- filtri usati di caffè, tè, camomilla, e simili,
- gusci d'uova, bucce di frutta, noccioli, gusci,
- ossa e lische, avanzi di verdura e verdure avariate,
- pane, fiori, foglie,
- segatura, paglia, cenere, piume.

In merito alla modalita' di raccolta, si precisa che la frazione umida dovrà essere conferita, idoneamente confezionata in appositi sacchetti dai produttori.

Il sacchetto sara' depositato nello spazio antistante le singole abitazioni e la raccolta avverra' in linea di massima con le stesse modalita' della raccolta dei rifiuti solidi urbani e con frequenza, di norma, bisettimanale.

Per la raccolta differenziata derivante dalla potatura del verde pubblico e privato e da scarti vegetali, e' posizionato presso la piattaforma un container di dimensioni idonee.

Alle utenze private dotate di giardino o orto potranno essere cedute in comodato delle compostiere per lo smaltimento degli scarti domestici.



ART. 30 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

E' prevista la seguente modalita' di raccolta dei rifiuti ingombranti, mediante la possibilita' da parte dell'utente di conferire detto materiale presso la piattaforma per la raccolta differenziata.
In tale area e' previsto il posizionamento di un container di idonea capacita' e sara' smaltito a container colmo.

ART. 31 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DI VETRO, CARTA, PLASTICA, METALLO, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO

Anche per queste tipologie sono previste due modalita' di raccolta:

- il conferimento diretto da parte dell'utente alla piattaforma o ai contenitori appositi, posizionati sul territorio comunale,
- ritiro porta a porta effettuato da ditta specializzata con modalita' e tempi prefissati.

31.1 - VETRO

Il rottame di vetro potra' essere raccolto, con le seguenti modalita':

- L'utente conferira' il vetro presso le campane posizioionate sul territorio comunale o presso il container posto presso la piattaforma per la raccolta differenziata.
Le campane per il vetro avranno una capacita' idonea, saranno contraddistinte dal colore verde e presenteranno la scritta a caratteri di stampa "VETRO", saranno dislocate sul territorio comunale in modo tale da garantire un rapporto ottimale capacita'/utenza. Il ritiro e' previsto di norma 3 volte al mese.
- Il container posizionato presso la piattaforma per la raccolta differenziata avra' una capacita' idonea e presentera' su almeno due lati la scritta "VETRO" a caratteri di stampa. Il contenuto sara' smaltito a container colmo.
Dovra' essere ben visibile la scritta: VIETATA L'INTRODUZIONE DI CERAMICHE, PORCELLANE E PLASTICA.
Cio' per evitare che il quantitativo raccolto nelle campane sia inquinato da dette sostanze che risultano dannosissime per la qualita' del materiale.

31.2 CARTA

Il servizio di raccolta verrà espletato con tre modalita':

il cittadino potra' conferire la carta nei contenitori posti sul territorio comunale o nel container posto presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Tali contenitori, di colore giallo, presenteranno la scritta "CARTA" a caratteri di stampa.

Presso detti contenitori verrà raccolta carta di vario tipo: quotidiani, periodici (carta patinata), moduli continuì, ecc.

E' sconsigliabile la raccolta presso le campane del cartone, se non di piccolissima pezzatura. Cio' per evitare che attorno al contenitore si determini il deposito di cartone di grosse dimensioni, che crea problemi di ordine e pulizia. Presso la piattaforma per la raccolta differenziata verrà posizionato un container con volumetria idonea, in tale container verranno conferiti, da parte degli utenti, carta e cartone indifferenziatamente.

Il contenuto sarà smaltito a container colmo.

Per le campane è previsto un servizio di raccolta, di norma, tre volte al mese.

Oltre al conferimento ai contenitori, al cittadino potra' essere fornito un servizio di ritiro della carta porta a porta.

Il servizio potra' essere effettuato con scadenze da definire con apposito atto deliberativo, a seguito di opportune valutazioni, anche di carattere economico.

L'utente dovrà porre, presso l'entrata della propria abitazione la carta, ben impacchettata con spago o corda ed il cartone appiattito e legato.

Non verranno ritirati dal servizio di raccolta: scatoloni e cartoni non schiacciati e pressati, carta di vario genere contenuta in sacchetti di plastica, carta frammista a plastica ed altro genere di materiali.

31.3. PLASTICA

Si ipotizza una raccolta differenziata con il sistema porta a porta. L'utente dovrà porre presso la propria abitazione il materiale plastico, costituito da bottiglie e contenitori vari, contenuto in sacchi di plastica.

Il servizio sarà definito mediante atto deliberativo.

Inoltre si prevederà il servizio di raccolta della plastica presso la piattaforma attrezzata, ove sarà posizionato un container di idonea capacità per la raccolta di tale rifiuto e lo svuotamento avverrà a container colmo.

31.4. METALLO

E' prevista la raccolta di due tipologie metalliche: alluminio e metalli ferrosi (rottame).

Le modalità di raccolta sono diverse:

-- Alluminio:

Il materiale costituente i contenitori per liquidi o fogli metallici potra' essere conferito dall'utente nei contenitori posti sul territorio comunale, e presso il contenitore da posizionarsi presso la piattaforma attrezzata.

I contenitori previsti sono di colore azzurro, avranno una idonea capacita' ed in numero adeguato all'utenza.
Tali contenitori presenteranno la scritta "ALLUMINIO" a caratteri stampati.

La raccolta del materiale contenuto nelle campane e' prevista, di norma, una volta al mese.

- Materiali ferrosi

Il materiale ferroso verrà conferito dall'utente alla piattaforma per la raccolta differenziata, dove e' prevista la presenza di un container di capacita' idonea.

Il container verrà svuotato, di norma, una volta al mese.

31.5 FRIGORIFERI E FRIGOCONGELATORI

Tale rifiuto, qualora fosse verificata la possibilita', sara' riconsegnato al rivenditore di elettrodomestici da parte dell'utente.

Qualora sia impossibile questa modalita' i cittadini potranno conferire tale materiale presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Qui verrà attrezzata una struttura impermeabilizzata e coperta, dove tali apparecchiature verranno depositate e subiranno il successivo smembramento.

Al gestore della piattaforma spetterà il compito di separare il circuito refrigerante dalla struttura metallica e quindi destinare le due parti ai separati siti di smaltimento.

La struttura metallica verrà conferita nel container del materiale ferroso, mentre il circuito refrigeratore verrà ritirato unitamente ai contenitori contrassegnati "T" o "F".

31.6. COMPONENTI ELETTRONICI PROVENIENTI DA UTENZE COLLETIVE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

In questo caso, qualora fosse possibile ed attuabile, il materiale verrà consegnato ai rivenditori autorizzati.
L'utente potra' conferire il materiale nel container da predisporsi per tale raccolta nella piattaforma per la raccolta differenziata.

Lo svuotamento di detto container avverrà a container colmo.

31.7. POLISTIROLO ESPANSO

Tale materiale sara' conferito dai cittadini nella piattaforma per la raccolta differenziata.

Qui sara' posizionato un container di capacita' idonea per il ritiro di questa frazione.
Anche in questo caso lo smaltimento verrà effettuato a container colmo.

ART. 32 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI LIQUIDI OLI E GRASSI VEGETALI

Gli oli vegetali residui da friggitura, verranno conferiti dai cittadini presso la piattaforma per la raccolta differenziata.
Sara' posizionato un contenitore di idonea capacita'.

ART. 33 - MODALITA' DI PULIZIA ED IGIENTIZZAZIONE DEI CONTENITORI DELLE DIFFERENTI FRAZIONI DI RIFIUTI

L'Ente gestore del servizio, in accordo con il Comune, provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con frequenza compatibile alle effettive esigenze.

ART. 34 RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

Per poter effettuare appieno il recupero delle frazioni raccolte in modo differenziato, il gestore del servizio di raccolta, potra' stipulare apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori.

Le convenzioni regolamentano:

- le modalita' di consegna e ritiro del materiale raccolto
- la copertura degli oneri relativi
- l'organizzazione di attivita' promozionali per il raggiungimento di obiettivi prefissati (campagne di sensibilizzazione, incontri con la cittadinanza)
- modalita' e scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 35 - DIVIETI


E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati "T" o "F".

E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi soggetti a particolare conferimento.

E' vietato abbandonare residui oggetto di raccolta differenziata fuori dai contenitori previsti.



ART. 36 VIGILANZA

Con l'istituzione del servizio di raccolta differenziata la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza nel rispetto delle modalita' di conferimento dei rifiuti, da parte delle utenze.

Particolare riguardo sara' dato all'osservanza dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.



NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 37 - DEFINIZIONI

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi e dei canali.

ART. 38 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune o tramite impresa appaltatrice entro il perimetro definito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Le attivita' interessate sono:

- a) lo spazzamento stradale manuale o meccanizzato
- b) il lavaggio stradale
- c) il diserbamento periodico di cigli stradali o di altre aree pubbliche
- d) lo spurgo e la pulizia di caditoie e pozzetti stradali
- e) lo svuotamento dei cestini
- f) la bonifica di discariche abusive su aree pubbliche
- g) la pulizia, disinfezione, lavaggio di cestini porta rifiuti.
- h) la pulizia delle piazzole (isole ecologiche) ove sono ubicate le campane per la raccolta differenziata.

La frequenza e le modalita' dei servizi vengono stabilite con appositi atti comunali, in relazione alle necessita' dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Il perimetro entro cui sono istituiti i servizi puo' essere revisionato dall'Amministrazione.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dalle aree in concessione o in uso temporaneo e' a carico dei concessionari secondo le modalita' fissate da apposita ordinanza del Sindaco.

La frequenza e le modalita' del servizio di spazzamento vengono stabilite con apposite ordinanze del Sindaco in relazione alle necessita' dell'utenza e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 39 - CONTENITORI - CESTINI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati appositi contenitori, approvati dall'Amministrazione Comunale.

E' comunque fatto divieto conferire i rifiuti che si producono all'interno dei fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori portarifiuti.

ART. 40 - PULIZIA DI AREE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere (sagre locali, manifestazioni religiose e politiche, nel caso in cui le stesse non abbiano finalita' di lucro) vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate.

In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.

Gli organizzatori sono tenuti a comunicare con almeno 10 giorni di anticipo il programma delle iniziative, al fine di concordate con l'Amministrazione Comunale le modalita' di ritiro dei rifiuti prodotti.

ART. 41 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonche' le aree scoperte private di uso pubblico, recintate e non, nonche' i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarico abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono munire tali aree delle opportune recinzioni, se consentite, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorita' onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco provvedera' ad ingiungere ai soggetti interessati di provvedere alla rimozione dei rifiuti, al regolare smaltimento ed alla bonifica dell'area entro un limite di tempo prefissato.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Sindaco emanera' provvedimento in danno dei soggetti interessati, disponendo affinche' il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia a loro spese.

ART. 42 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingresso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attivita'.

I rifiuti ingombranti costituiti da cassette imballaggi, carta e cartone, purché vuoti, devono essere depositati in perfetto ordine in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

ART. 43 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Gli esercizi pubblici con somministrazione di alimenti e/o bevande da asportare devono provvedere al posizionamento di appositi cestelli del tipo approvato dall'Amministrazione Comunale, nelle immediate vicinanze dell'esercizio ed a mantenere costantemente pulita a propria cura e spesa l'area adiacente all'esercizio stesso.

Gli esercenti che provvedono alla pulizia all'esterno dei propri negozi dovranno raccogliere le immondizie e riversarle poi negli appositi contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalita' previste per i rifiuti solidi urbani.

All'orario di chiusura, l'area di ogni singolo parcheggio deve essere pulita.



La suddetta norma si applica anche ai gestori di parcheggi di qualunque tipo.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park ed ambulanti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalita' previste dal presente regolamento.

In caso di inosservanza, il Comune provvedera' direttamente o mediante l'Ente Gestore del servizio, a ripulire le aree, con diritto di rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti dei responsabili, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 44 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, TRASLOCHI E TRASPORTI DI MATERIALI

Chiunque effettua operazioni di carico e scarico e trasporto merci o materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate e comunque al termine della giornata lavorativa, alla pulizia dell'area interessata.

Il trasporto di materiali di qualsiasi natura dovrà essere fatto in modo da evitare ogni spandimento ed imbrattamento del suolo.

Tale norma ha valore anche per coloro che effettuano scavi e/o movimento terre, i quali sono tenuti sia durante tali operazioni sia durante il trasporto delle terre a non imbrattare il suolo e le strade e piazze percorse.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonche' il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

ART. 45 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombri i pozzi stradali e le caditoie di raccolta, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Il materiale di risulta verrà smaltito in idonei impianti con le modalita' previste per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

E' fatto divieto a chiunque di introdurre rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, ivi compresi quelli derivanti dallo spazzamento dell'area, nei pozzi e nelle caditoie stradali.



ART. 46 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

In caso si verifichino scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale provvedera' ad accertare identita' del responsabile, mediante il Comando di Polizia Locale, la U.S.S.L. competente ecc. raccogliendo eventuali reperti.

Al responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, sara' fatto obbligo di raccogliere i rifiuti e smaltili con le modalita' previste dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico sanitario ambientale, dispone con ordinanza d'urgenza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinche' questi provvedano alla rimozione ed al corretto smaltimento di detti rifiuti. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Comune sostituendosi ai soggetti interessati eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, fermo restando l'obbligo dei responsabili a rifondere gli oneri sostenuti. Il Comune eseguirà altresì le operazioni necessarie alla pulizia ed al ripristino dell'area nel caso non sia possibile individuare i responsabili dello scarico abusivo.

ART. 47 - DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Coloro che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree mantenute a verde, sono tenuti ad evitare che gli animali sporcano i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

Qualora cio' capiti i proprietari sono tenuti a provvedere alla rimozione degli effetti ed a ripristinare la pulizia del luogo.

Le carogne di animali giacenti sul luogo pubblico, devono essere trasportate e smaltite dal gestore del servizio, secondo quanto stabilito dal servizio di Medicina Veterinaria della U.S.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

ART. 48 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attivita' relative alla demolizione, costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati ed altre opere, e' tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attivita' e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere.

ART. 49 - DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOLANTINAGGIO

E' consentito il solo volantinaggio a mano, previa autorizzazione delle Autorita' competenti.

E' fatto obbligo, a chiunque distribuisce o riceva i volantini di non imbrattare il suolo gettando detti volantini a terra, e di utilizzare gli appositi contenitori gettarifiuti a disposizione dell'Utenza.

ART. 50 - SGOMBERO DELLA NEVE: OBBLIGHI VARI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale direttamente o tramite ditta appaltatrice, provvedera' a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse,

b) lo spargimento di cloruri e di sali antigelo allorché, anche in assenza di nevicate, il suolo si rendesse sdrucicolevole per la presenza di ghiaccio.

Il servizio sara' limitato alle sedi carreggiabili delle strade, al fine di assicurarne la transitabilita'.

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo e' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno 2 m. e liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento.

Nelle aree sgomberate, essi sono inoltre tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio.

Ai residenti e' fatto obbligo inoltre di rimuovere eventuali festoni o lame di ghiaccio e di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle grondaie che si proiettano sulla pubblica via, per salvaguardare l'incolumita' dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilita' in caso di nevicate di entita' superiore ai 20 cm. e' richiesto agli automobilisti di rimuovere le auto-vetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, in deroga ad eventuali regolamenti

condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

ART. 51 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'Ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione, il Ministero della Sanita' e la Prefettura.

T I T O L O V

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO NOCIVI

ART. 52 - DEFINIZIONE

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 5.2 e 5.3 come di seguito specificati:

- a) i residui da lavorazioni industriali, da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano assimilabili ai rifiuti urbani
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani, o che necessitano di particolare trattamento
- c) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti
- e) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti
- f) rifiuti risultanti dalle attivita' cimiteriali cosi' come specificato dal D.P.R. 285/90.

ART. 53 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento mediante ditte autorizzate in osservanza delle norme regionali e contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni nonche' nelle norme regionali e provinciali.

I produttori di rifiuti speciali sono soggetti alla tenuta di appositi registri di carico e scarico sui quali devono essere annotati tutti i movimenti relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti.

I produttori sono inoltre soggetti alla comunicazione annuale di cui all'art. 3 legge 475/88, da effettuarsi con apposite schede, entro il 28 febbraio di ogni anno, per i rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno precedente.



Le attivita' di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sono soggette a specifiche autorizzazioni regionali: e' fatto obbligo ai produttori di verificare il possesso di tali autorizzazioni da parte delle societa' con le quali stipulano le convenzioni.

Il Comune ha facolta' di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento.

Ciunque intenda avviare un'attivita' produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti speciali deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' sia essa nuova o in ampliamento, trasformazione di attivita' esistente, indicando con quali mezzi e modalita' intende smaltire i rifiuti.

Copia di detta comunicazione dovrà essere inviata al Comune per opportuna conoscenza.

Ove l'autorizzazione alla raccolta e la documentazione inherente al trasporto dei rifiuti speciali e/o tossico/nocivi non contenga specificatamente l'indicazione degli impianti di prevista destinazione finale dei rifiuti raccolti, nonche' gli estremi dell'atto di riscrizione all'albo nazionale di cui all'art. 10 comma 2 della legge 28/10/87 n. 441, il trasportatore e' obbligato al rilascio al produttore di dichiarazione sostitutiva riportante i dati predetti, nonche' l'assunzione della piena responsabilita' delle corrette operazioni di pertinenza.

ART. 54 - RIFIUTI OSPEDALIERI

I rifiuti ospedalieri, purché non tossici e nocivi, provenienti da strutture sanitarie, case di riposo, ricoveri pubblici e privati, costituiti da:

- a) rifiuti provenienti da corsie e da reparti non infettivi,
- b) rifiuti di medicazione provenienti da tutti i reparti e rifiuti in genere provenienti da reparti infettivi,
- c) rifiuti provenienti da laboratori di microbiologia, chimica clinica, da reparti dialisi, materiali organici, campioni per esami,
- d) parti anatomiche.

Esclusi i rifiuti di cui alla lettera d), che devono essere avviati ai forni crematori con cautele previste dalle norme vigenti, gli altri rifiuti si possono considerare assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento mediante termodistruzione.

Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti



preliminari, che possono consistere a seconda dei casi in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione.

La raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 25/5/1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.

ART. 55 RIFIUTI INERTI

Sono considerati rifiuti inertii:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- b) gli sfredi di materiali da costruzione
- c) i vetri di tutti i tipi non avviati alriuso
- d) le rocce e i materiali litoidi
- e) i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale
- g) materiali ceramici rotti.

Questi rifiuti non possono essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente, ma vanno conferiti alle discariche autorizzate (discariche di 2^a categoria tipo A) o riutilizzati secondo la vigente normativa nazionale.

ART. 56 - RIFIUTI CIMITERIALI

Si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti dagli interventi di esumazione, dalle estumulazioni, i fiori, le corone ecc. delle esequie, nonche' i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale, quali erbe, arbusti, lumini, fiori delle tombe ecc.

Le modalita' di smaltimento sono indicate nella Circolare n. 21/sanita' emanata dalla G.R. Settore Sanita' ed Igiene in data 24/5/89 n. 6225 e nelle ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale (Ordinanza n. 13502 del 22/12/1992 e seguenti).

In particolare, i resti e gli avanzi di indumenti, casse ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione e recupero delle parti in zinco ed in piombo presenti, sono classificati rifiuti speciali e devono essere confezionati in contenitori ermetici recanti la scritta "Rifiuti Cimiteriali Trattati".

Ai fini dello smaltimento i rifiuti del comma precedente devono essere conferiti agli impianti di incenerimento appositamente autorizzati.

Le parti di cadavere possono essere destinate esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o altri sistemi in uso, ai forni crematori, sempre nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 nonché del regolamento comunale di polizia mortuaria.

ART. 57 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motooveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorita' ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Questi rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati per procedere alla demolizione e alla rottamazione degli stessi;

ART. 58 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono:

a) i rifiuti che contengono una o piu' sostanze indicate nella tabella 1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite indicati nella tabella stessa e/o una o piu' delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. 915/B2 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Deliberazione stessa;

b) i rifiuti che figurano nell'elenco 1.3 della citata Deliberazione, provenienti da attivita' di produzione e di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili e nocivi ai sensi del precedente punto.

Tutte le attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sono soggette ad autorizzazione regionale.

Resta escluso da autorizzazione l'ammasso temporaneo in azienda se rispetta le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio e' effettuato nello stesso insediamento dove sono svolte le attivita' o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;

- b) non contengono policlorodibenzodiossine, policlorodibenzo furani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenili, policlorotifenili in quantita' superiori a 25 ppm.;
- c) il quantitativo stoccativo non supera mai i 10 mc.;
- d) di rifiuti stoccati vengono asportati con cadenza almeno semestrale, la cadenza puo' essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo e' inferiore a 2 mc.;
- e) viene data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione e alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
- f) lo stoccaggio viene effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono soggetti, alla tenuta del registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati presso l'Ufficio del Registro, sul quale devono essere annotati tutti i dati richiesti dall'art. 19 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni. Chiunque intenda avviare un'attivita' produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti tossici-nocivi deve farne esplicita menzione in sede di nullaosta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attivita', sia essa nuova o in ampliamento, ristrutturazione di attivita' esistente, indicando con quali mezzi e modalita' intende smaltire i rifiuti.

ART. 59 - RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianti, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione, al fine di non costituire rischio per gli addetti e piu' in generale, per la popolazione esposta, cosi' come lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni, ai sensi del D.Ivo 277/1991, della Legge 257/1992.

Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre. In proposito si adottano tutte le disposizioni di cui alla circolare della Giunta Regionale, Settore Sanita' ed Igiene n. 46/san del 16/7/90, integrata con successiva n. 115/san del 30/7/91, per quanto non in contrasto con le disposizioni emanate con D.M. 6/9/1994 inerenti le modalita' operative da adottare negli interventi di demolizione sulle coperture edilizie esistenti, contenenti amianto.

Inoltre, in ottemperanza all'art. 34 del D.L. 27/7/91 le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare all'USSL, copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, della concessione edilizia ove necessaria, nonche' consentire l'attivita' di vigilanza spettante al predetto servizio.

ART. 60 - OLII MINERALI ESAUSTI

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti tossici e nocivi e speciali valgono anche per le discipline degli olii esausti, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 691, al D.M. 22/2/84, L. 475/88, RR n. 1 del 11/8/84 e L.R. n. 21/93 e D.L. n. 95 del 27/1/92.

E' fatto divieto assoluto di eliminare gli oli usati da parte degli utilizzatori privati ovvero di chi effettua operazioni di sostituzione di oli e lubrificanti nella propria abitazione.

Chi esercita l'attivita' di rivendita di oli e lubrificanti per motori e' tenuto a mettere idoneo impianto per lo stivaggio degli oli esausti, direttamente o consentendo che il Consorzio Nazionale Obbligatorio installi tale impianto.

T I T O L O VI

NORME FINALI

ART. 61 - CONTROLLI

In attuazione del disposto dell'art. 104 secondo comma del D.P.R. 616 del 24/7/1977 e dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, le Province sono preposte all'attivita' di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati, sulla gestione della piattaforma e sullo smaltimento rifiuti.

I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari spettano al Corpo di Polizia Municipale.

ART. 62 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato prospetto (allegato E).

ART. 63 - RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non e' espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana.

Per quanto concerne il tributo di cui all'art. 22 del D.P.R. 915/82 si rimanda all'apposito regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ART. 64 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.P.R. 915/82 e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.



ART. 65 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

La validita' del presente Regolamento sara' immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge 142/90.

Al fine di evitare disagi alla cittadinanza, tuttavia la sua applicazione sara' graduale e comprovata dall'effettiva possibilita' di conferimento separato delle frazioni di rifiuto.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente.



ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Ai sensi della Deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento in discariche di 1^a categoria le seguenti categorie di rifiuti:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellofan, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manifatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- altri rifiuti potenzialmente assimilabili agli urbani.


A L L E G A T O B

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI

Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta (isole ecologiche con campane ecc.)	da L. 50.000 a L. 500.000
Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	da L. 100.000 a L. 500.000
Falsita' o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali	L. 500.000
Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Gestione centro raccolta e rottamazione senza osservare le prescrizioni di legge	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Gestione centro raccolta e rottamazione senza licenza comunale	L. 1.000.000
Conferimento rifiuti tossico e nocivi al servizio raccolta RSU o nelle isole ecologiche o nei contenitori impropri	da L. 200.000 a L. 5.000.000 o arresto fino a 6 mesi art.24 DPR 915/82
Violazione prescrizioni dell'autorizzazione per fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi	da L. 2.000.000 a L. 5.000.000 e arresto da 6 mesi ad 1 anno art.26 comma 2 DPR 915/82
Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolosi, con esclusione dei casi in cui si applica la sanzione prevista dall'art. 24 del D.P.R. 915/82	da L. 100.000 a L. 500.000

Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico	da L. 20.000 a L. 1.000.000 se trattasi RSU
	da L. 100.000 a L. 2.000.000 se trattasi ri- fiuti speciali art.24 DPR 915
	da L. 2.000.000 a L. 5.000.000 o arresto fino a 6 mesi se trattasi di ri- fiuti tossici e nocivi art. 24 DPR 915/82
Scarico rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private	L. 100.000 art.24 DPR 915
Cernita dei rifiuti	L. 500.000
Intralcio al servizio	L. 500.000
Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati	da L. 100.000 a L. 1.000.000
Installazione e/o gestione di impianti di innocuizzazione di rifiuti speciali, smaltimento di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione cfr. Art. 25 DPR 915/82 per i vari casi di inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali	da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 o arresto da 3 mesi a 1 anno art.27 DPR 915
Installazione e/o gestione di discarica	da L. 100.000 a L. 5.000.000 e arresto fino a 6 mesi
Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti, conferimento rifiuti sciolti	da L. 50.000 a L. 200.000

Conferimento in contenitori di materiali accesi e/o sostanze liquide pericolose	L. 500.000
Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare la raccolta	da L. 500.000 a L. 5.000.000
Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori	L. 500.000 a L. 5.000.000
Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	da L. 50.000 a L. 200.000
Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti e olii e grassi derivanti da attività di ristorazione collettiva	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Conferimento in modo improprio dei materiali destinati al recupero (vetro, carta, materiale ferroso, lattine di alluminio, plastica, ecc.)	da L. 50.000 a L. 100.000
Mancata osservanza degli orari e ubicazione dei rifiuti urbani	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Mancata sistemazione rifiuti in appositi contenitori	L. 200.000
Conferimento nei cestini porta rifiuti di rifiuti ingombranti e rifiuti domestici	L. 50.000
Mancata pulizia di terreni ed aree	L. 500.000
Mancata pulizia del suolo, abbandono rifiuti	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	da L. 500.000 a L. 1.000.000
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	L. 500.000
Introduzione di rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie nei casi non regolamentati dalla legislazione vigente	da L. 500.000 a L. 2.000.000



Mancata pulizia, sporcizia prodotta da cani e animali
L. 50.000

Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da
operazioni relative a costruzioni e rifacimento fabbricati
da L. 500.000
a L. 5.000.000

Sollevamento polvere L. 200.000

Mancata osservanza degli obblighi inerenti
lo sgombero della neve L. 200.000

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Finalita' del regolamento

Art. 3 Riferimenti normativi

Art. 4 Casi di esclusione

Art. 5 Definizione e classificazione dei rifiuti

Art. 6 Definizioni varie

Art. 7 Principi generali

Art. 8 Attivita' di competenza del Comune

Art. 9 Attivita' di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO RSU INTERNI

Art. 10 Criteri generali di assimilazione

Art. 11 Conferimento di RSU interni non ingombranti e assimilati

Art. 12 Area di espletamento del servizio

Art. 13 Competenze sull'organizzazione del servizio

Art. 14 Raccolta dei rifiuti ingombranti

Art. 15 Raccolta

Art. 16 Trasporto

Art. 17 Trattamento

Art. 18 Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento

TITOLO III

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 19 Campo di applicazione

Art. 20 Definizioni

Art. 21 Gestione del servizio

Art. 22 Oggetto del servizio

Art. 23 Finalita' del servizio di raccolta differenziata

Art. 24 Frazioni oggetto della raccolta differenziata

Art. 25 Caratteristiche dei contenitori e localizzazione

Art. 26 Modalita' di conferimento

Art. 27 Modalita' di conferimento R.U.P.

Art. 28 Raccolta dei rifiuti liquidi oli e grassi vegetali

Art. 29 Raccolta differenziata frazione organica, scarti vegetali e da sfalcio e potatura del verde

Art. 30 Modalita' di conferimento rifiuti ingombranti

Art. 31 Modalita' di conferimento e raccolta vetro, carta, plastica, metallo, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo

Art. 32 Modalita' di conferimento rifiuti liquidi - oli e grassi vegetali

Art. 33 Modalita' di pulizia ed igienizzazione contenitori delle differenti frazioni dei rifiuti

Art. 34 Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

Art. 35 Divieti

Art. 36 Vigilanza

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 37 Definizione

Art. 38 Raccolta, spazzamento e trattamento

Art. 39 Contenitori - cestini porta rifiuti

Art. 40 Pulizia di aree esterne a seguito di manifestazioni pubbliche

Art. 41 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art. 42 Pulizia dei mercati

Art. 43 Aree occupate da esercizi pubblici, sovietacci viaggianti ecc.

Art. 44 Carico e scarico merci e materiali, traslochi

Art. 45 Espurgo pozzetti stradali

Art. 46 Rimozione di discariche abusive

Art. 47 Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Art. 48 Disposizioni in materia di interventi edilizi

Art. 49 Disposizioni per operazioni di volantinaggio

Art. 50 Sombero della neve

Art. 51 Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO NOCIVI

Art. 52 Definizione

Art. 53 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

Art. 54 Rifiuti ospedalieri

Art. 55 Rifiuti inerti

Art. 56 Rifiuti cimiteriali

Art. 57 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti

Art. 58 Rifiuti tossici e nocivi

Art. 59 Rifiuti contenenti amianto

Art. 60 Olii minerali esauriti

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 61 Controlli

Art. 62 Sanzioni

Art. 63 Riferimento ad altri regolamenti

Art. 64 Riferimento alla legge

Art. 65 Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI

Allegato 1: elenco dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Allegato 2: elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni

REGOLAMENTO "DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA". -

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 21.11.1995 con atto nr. 131;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 15.12.1995 al giorno 30.12.1995, senza opposizioni;
- 3) E' stata esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 27.12.1995 atti nr. 65065;
- 4) La deliberazione suddetta è stata ripubblicata all'Albo Pretorio unitamente alla decisione del Comitato Regionale di Controllo, per 15 giorni consecutivi dal 16.01.1996 al 31.01.1996;
- 5) E' entrato in vigore il giorno 1 febbraio 1996, primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cosimo Montalto)

